

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA. MODIFICA

Sull'argomento riferisce il Segretario Generale il quale ricorda che con deliberazione d'urgenza, la Giunta Camerale aveva adottato il regolamento per le forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia (ratificato dal Consiglio con propria delibera n. 6/11) in virtù delle le disposizioni contenute nel regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Comunica che il D.Lgs. 163/2006 e il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n.94, prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario si è tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), (inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione

Si pone pertanto la necessità di aggiornare tale regolamento con l'inserimento di tale modalità.

Propone quindi aggiornare il vigente regolamento in oggetto attraverso:

a) l'introduzione di un articolo 8 bis recante:

ARTICOLO 8bis

(Mercato elettronico)

- 1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 85, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 7, comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n.94, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione. Avvalendosi del mercato elettronico di cui al medesimo articolo 328, le acquisizioni vengono fatte attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.
- L'acquisizione mediante cottimo fiduciario di beni o servizi al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione è consentita solo in caso di indisponibilità sui mercati medesimi di tali beni o servizi.
- b) la modifica dell'art. 7 co 2, introducendo dopo le parole "individuati sulla base di indagini di mercato" la frase "ovvero mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al successivo articolo 8 bis". L'art.7 comma 2 viene quindi così riformulato:





ARTICOLO 7

(Acquisizioni di beni e servizi per cottimo fiduciario)

1.

2. Per le singole acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si procede all'affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al successivo articolo 8 bis ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ufficio provveditorato.

3.

4.

Segue una breve discussione, al termine della quale,

IL CONSIGLIO CAMERALE

UDITO il Relatore;

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e sue successive modifiche e integrazioni "Riordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'articolo 14 comma 7;

VISTO il combinato disposto dell'articolo 3 della citata L. 580/1993 recante norme in materia di potestà statutaria e regolamentare delle camere di commercio e dell'art. 2, comma 2 bis, Legge 59/1997, attualmente in vigore e che riconosce la potestà regolamentare al Consiglio;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Prato ed in particolare l'articolo 5 "Autonomia statutaria e regolamentare" e la lettera g) comma 1 dell'articolo 15 "Funzioni";

VISTO il D. Lgs. 163/06 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in particolare l'art. 125;

VISTO il Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contenuto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n.94, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

RICHIAMATO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

STANTE la necessità di modificare il vigente regolamento per le forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia per recepire le modifiche di cui al D.L. 7 maggio 2012, n. 52;

VISTE le proposte di modifica apportate al vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia;

All'unanimità.

N

Verbale di Consiglio 05/2013



DELIBERA

di approvare le modifiche al regolamento per le forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia. Il testo del regolamento come modificato è allegato alla presente delibera (all. A) e ne forma parte integrante.

La presente delibera entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua affissione all'Albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE



Allegato A

Deliberazione di Consiglio n. 14/13 del 16.12.2013

Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia finanziari

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE (Luca Giusti)

Pagine 7 (compresa la copertina)

4



Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Forme di procedure in economia
- Art. 4 Responsabile unico del procedimento
- Art. 5 Ordinazione di beni servizi e lavori in economia

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 6 Acquisizione di beni e servizi in economia
- Art. 7 Acquisizione di beni e servizi per cottimo fiduciario
- Art. 8 Verifica di regolare esecuzione della fornitura di beni e servizi
- Art. 8 bis Mercato elettronico

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 9 - Lavori in economia

Art. 10 - Lavori per cottimo fiduciario

Art. 11 - Entrata in vigore







PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze della Camera di Commercio di Prato, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" [di seguito "Codice dei contratti pubblici"] e negli articoli 329-338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici".

ARTICOLO 2 (Principi)

- 1. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.
- 2. Le acquisizioni di beni e servizi e l'esecuzione di lavori che presentano carattere unitario non possono essere artificiosamente frazionati al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 (Forme di procedure in economia)

- 1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
 - a. amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione dell'ufficio provveditorato;
 - b. cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a persone terze riconosciute idonee;
 - c. sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

ARTICOLO 4 (Responsabile unico del procedimento)

- 1. Salva diversa disposizione espressa del Segretario Generale, il Provveditore è il responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di beni e servizi in economia e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è il responsabile unico del procedimento per l'esecuzione dei lavori in economia.
- 2. Al responsabile unico del procedimento competono le funzioni e i compiti disciplinati dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare dagli articoli 272 e 273 per i beni e i servizi, e dagli articoli 9 e 10 per i lavori.
- 3. La Camera di Commercio, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.

ARTICOLO 5 (Ordinazione di beni servizi e lavori in economia)

- 1. Le ordinazioni in economia sono disposte dal dirigente competente con ordinativo o lettera ordinativo su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.
- 2. L'ordinativo e la lettera ordinativo contengono gli elementi che caratterizzano la fornitura del bene o del servizio da eseguire, e sono redatte in duplice copia, una delle quali è consegnata all'impresa fornitrice.







PARTE SECONDA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

ARTICOLO 6 (Acquisizione di beni e servizi in economia)

- 1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, non superiori al limite fissato dalla normativa comunitaria per tempo vigente in materia secondo lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.
- 2. In relazione alle attività svolte della Camera di Commercio, sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e di servizi:

BENI

- a. arredi, mobili e attrezzature non informatiche;
- opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948, n. 717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;
- c. attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere;
- d. auto, motoveicoli;
- e. libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico:
- f. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;
- g. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- h. vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
- i. combustibili per il riscaldamento degli immobili;
- j. carburanti per autotrazione delle auto e dei motoveicoli in dotazione;
- k. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- I. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
- m. coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi;
- n. contrassegni, sigilli, bolli, francobolli e altri valori bollati;

SERVIZI

- a. manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi, attrezzature, impianti e mezzi di trasporto;
- b. corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c. telecomunicazione;
- d. assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;
- e. caricamento dati;
- f. informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g. ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h. contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari;
- i. legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, certificazioni di qualità e prestazioni professionali e/o intellettuali;
- interpretariato, traduzione e trascrizione;
- k. agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering;
- I. consulenza gestionale e affini;
- m. pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
- n. servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall'articolo 286 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- o. derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia;
- p. gestione degli immobili di proprietà e in uso;







- q. editoria e stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, traduzione e trascrizione;
- r. servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni e la custodia;
- s. gestione di corsi di formazione;
- t. noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli;
- u. facchinaggio, imballaggio e trasloco, nonché magazzinaggio e stoccaggio;
- v. servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di istituzionali e nell'interesse della Camera di Commercio;
- w. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;
- x. prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
- y. servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall'articolo 285 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- z. altri servizi per il funzionamento degli uffici e degli organi camerali.
- 3. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti casi:
 - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
 - b. completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
 - c. acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d. eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio della Camera di Commercio.

ARTICOLO 7

(Acquisizioni di beni e servizi per cottimo fiduciario)

- 1. Per le singole acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.
- 2. Per le singole acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si procede all'affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al successivo articolo 8 bis ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ufficio provveditorato.
- 3. I preventivi contengono ogni indicazione circa l'esecuzione della prestazione, il prezzo unitario e complessivo e le modalità di pagamento, e sono conservati agli atti.
- 4. Nel caso in cui agli operatori economici individuati come descritto al comma 2, sia trasmessa apposita lettera di invito a presentare la propria offerta, questa deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 334 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 8

(Verifica di regolare esecuzione della fornitura di beni e servizi)

- 1. Per le forniture di beni e di servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile unico del procedimento mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.
- 2. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del dirigente destinatario della fornitura e del servizio.
- 3. Il responsabile del procedimento ovvero il dirigente destinatario della fornitura e del servizio, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.





- 4. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
- 5. In via eccezionale, il dirigente competente, su motivata proposta del responsabile del procedimento, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
- 6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.
- 7. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

ARTICOLO 8 bis (Mercato elettronico)

- 1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 85, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 7, comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n.94, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione. Avvalendosi del mercato elettronico di cui al medesimo articolo 328, le acquisizioni vengono fatte attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.
- L'acquisizione mediante cottimo fiduciario di beni o servizi al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione è consentita solo in caso di indisponibilità sui mercati medesimi di tali beni o servizi.

PARTE TERZA ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO 9 (Lavori economia)

- 1. Sono eseguiti in economia i lavori il cui importo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, non supera il limite fissato dalla normativa nazionale e comunitaria per tempo vigente in materia.
- 2. In relazione alle attività svolte della Camera di Commercio, sono eseguiti in economia i seguenti lavori:
 - a. conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati e degli spazi a verde, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà della Camera di Commercio ovvero in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatario;
 - b. accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti;
 - c. lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - d. interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà della Camera di Commercio, sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;
 - e. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica;
 - f. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - g. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessita ed urgenza di completare i lavori;
 - h. lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.
- 3. I lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 197 e successivi del Codice dei contratti pubblici, sono affidati in economia entro il limite di euro 300.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singolo intervento.
- 4. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.





ARTICOLO 10 (Lavori per cottimo fiduciario)

- 1. Per l'esecuzione di lavori il cui singolo importo è inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
- 2. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:
 - a. quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;
 - b. in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.
- 3. Per l'esecuzione di lavori il cui singolo importo è pari o superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si procede all'affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ufficio provveditorato.
- 4. L'atto di cottimo fiduciario deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 173 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte della Camera di Commercio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet



